

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2582

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1990

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo italo-boliviano sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 30 aprile 1990, rappresenta un'ulteriore intesa in tale materia conclusa con un Paese latino-americano, assieme agli analoghi strumenti sottoscritti con Argentina, Uruguay e Venezuela.

L'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri, contemplando, tra l'altro, oltre alla clausola della nazione più favorita, quella di un trattamento degli investitori dell'altra parte contraente non meno favorevole di quello riservato agli investimenti di propri cittadini (fatti salvi privilegi o vantaggi derivanti dalla partecipazione di una parte contraente a unioni doganali, associazioni di mercato comune, eccetera), la concessione di risarcimenti per danni o perdite, la regolamentazione delle nazionalizzazioni e degli espropri, il libero trasferimento dei capitali, dei profitti e delle retribuzioni, nonché dei risarcimenti per danni e perdite e norme specifiche sul regolamento delle controversie attraverso la costituzione di un tribunale arbitrale *ad hoc*.

L'esproprio, la nazionalizzazione, le requisizioni o altre misure comporteranno un pieno, effettivo, immediato e non discriminato risarcimento.

Anche in questo Accordo - come per casi analoghi - è prevista la surroga dell'ente nazionale assicuratore nella posizione creditizia dell'investitore di una delle parti contraenti.

La risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti contraenti dovranno essere risolte amichevolmente o in difetto adendo o i tribunali territoriali competenti ovvero istanze arbitrali internazionali. In quest'ultimo caso è fatto divieto alle parti di trattare la materia per via diplomatica fino

alla conclusione dell'*iter* arbitrale o dell'istanza giudiziaria internazionale adita. Analogo regolamento hanno le controversie che dovessero sorgere tra le stesse parti contraenti.

Un certo rilievo infine riveste la previsione dell'articolo 11 relativo all'applicazione delle clausole dell'Accordo anche ove non dovessero sussistere relazioni diplomatiche o consolari.

Per la Bolivia la finalizzazione dell'Accordo con l'Italia riveste un'importanza prioritaria per attirare investimenti stranieri considerati elementi in grado di influenzare positivamente il prodotto interno lordo e di contribuire al consolidamento della situazione economica, in una fase di deciso risanamento che ha avuto inizio nel 1985 e che ha già dato concreti frutti: riduzione notevolissima dell'inflazione, discreto tasso di espansione del prodotto interno lordo e saldi attivi per la bilancia dei pagamenti.

Il Governo boliviano auspica, in particolare, che il settore privato estero contribuisca in attività complementari ai programmi di investimenti pubblici, volti ad attenuare gli inevitabili costi della stabilizzazione economica.

I rapporti economici con l'Italia sono in ripresa e saranno indubbiamente favoriti dalla migliore situazione complessiva del Paese, anche sotto il profilo finanziario, quale è evidenziata in particolare dalla notevole riduzione dell'indebitamento.

Dall'attuazione dell'Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, su base di reciprocità, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la vigente legislazione interna non contiene misure discriminatorie nei confronti degli investitori stranieri.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Giova, al riguardo, ricordare che gli ostacoli frapposti agli investimenti esteri dalla legge n. 43 del 1956 sono stati superati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 454 del 29 settembre 1987, recepito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988, che è entrato in vigore il 1° ottobre 1988.

Riguardo alla norma che prevede il risarcimento delle perdite subite dagli investimenti dei cittadini della controparte a causa di guerra o altri avvenimenti d'emergenza, essa configurerà un'ipotesi eccezionale, di cui non è prevedibile nè l'*an* nè il *quantum*.

D'altra parte alla copertura di tali tipi di danni si provvede, anche per i cittadini, con leggi speciali che vengono emanate in occasione dei singoli eventi.

Quanto al problema delle indennità in caso di espropriazione, è evidente che l'onere relativo, se e quando si dovesse verificare la fattispecie ipotizzata dall'Accordo, formerebbe oggetto del piano previsionale di finanziamento dell'ente espropriante.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O**FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione fra i due Paesi ed in particolare, determinare favorevoli condizioni per investimenti italiani in Bolivia e per quelli boliviani in Italia;

consapevoli che la promozione e la protezione di tali investimenti stimolano i trasferimenti di capitali e di tecnologia tra i due Paesi e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno ad incentivare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

- a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, ogni altro titolo di credito ovvero titoli di Stato e pubblici;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonché, come definiti nel successivo punto 5. del presente Articolo, i redditi da investimento reinvestiti;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali e goodwill;

- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come Istituti pubblici e persone giuridiche in genere, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi

tecniche e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte ^{del Paese} Contraente, e dalle società e dalle imprese/in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Articolo 3**Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita**

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.
2. Il trattamento accordato alle attività, connesse con gli investimenti, di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività, connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.
3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà in futuro a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4**Risarcimento per Danni o Perdite**

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri simili avvenimenti, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito ne offrirà adeguato risarcimento. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte contraente obbligata e, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi terzi.

Articolo 5**Nazionalizzazione o Esproprio**

1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

- b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno, ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.
- c) Il giusto risarcimento sarà ~~equivalente all'effettivo~~ valore di mercato dell'investimento ~~immediatamente~~ prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri reali di riferimento internazionalmente accettati. Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di azienda nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività di impresa. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al LIBOR a sei mesi, ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie

di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato ed autorizzato al rimpatrio.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultimo.

Articolo 6

Libero Trasferimento dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, di:
 - a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento ed incremento di investimenti;
 - b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
 - c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;

- d) somme destinate al rimborso di prestiti riferiti ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;
2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da

effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

Modalità dei trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi.

Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale, qualora esistente, ovvero al cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento.

Articolo 9

Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie insorte tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra in relazione agli investimenti, incluse quelle sull'importo ed il pagamento dei risarcimenti, dovranno per quanto possibile essere amichevolmente risolte.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta di composizione, l'investitore interessato potrà a sua scelta sottoporle:

a) al tribunale competente per giurisdizione territoriale, e sue successive istanze della Parte Contraente in cui gli investimenti furono effettuati;

b) ad un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità del Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);

c) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative a investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati" qualora o non appena le Parti Contraenti vi avessero entrambe validamente aderito.

3) Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati finchè le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del tribunale ordinario adito entro i termini di adempimento prescritti

nel lodo o nella sentenza medesimi ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.

Articolo 10

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non fossero ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11**Relazioni fra Governi**

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12**Applicazione di disposizioni varie**

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.
2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.

Articolo 13**Entrata in vigore**


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14**Durata e scadenza**


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 13 e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalle rispettive scadenze.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Bolivia

P R O T O C C O L L O

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare parte integrante di tale Accordo.

1. In riferimento all'Articolo 3:

- a) Le attività, collegate ad investimenti, riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione connessa ad iniziative imprenditoriali di cui al presente Accordo, godranno ugualmente nel territorio di ciascuna Parte Contraente di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle similari attività ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese terzo.

- b) Ciascuna Parte Contraente regolerà secondo le sue leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuino attività collegate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.

2. In riferimento all'Articolo 9:

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui al paragrafo 2 punto b) dell'Articolo 9, esso si svolgerà in conformità del Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di cui alla risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) Gli arbitri saranno tre, e se non saranno cittadini delle Parti Contraenti dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà quale "Appointing Authority" ai sensi del medesimo il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma.

Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo delle parti dell'arbitrato.


b) Il Tribunale arbitrale nel pronunciare la sua decisione applicherà in ogni caso anche le disposizioni del presente Accordo e i principi di diritto internazionale generale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalla rispettiva legislazione nazionale in conformità delle Convenzioni internazionali di cui esse siano parte.

Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Bolivia